



## ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza (P.I.: 01987250782), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Achille Gentile (C.F. GNT CLL 57C11 G307L), con sede in Cosenza alla via San Martino, rappresentata e difesa, dall'avv. Pierluigi Martire (C.F. MRT PLG 58A12 C515B),

E

Società Alfa Ossigeno Srl (P.I.: 02577530658), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Fisciano (SA) alla via Crispi, 1/7, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Taiani (C.F. TNA GNN 56L11 H703S) e Antonella Romano (C.F. RMN NNL 62L69 H703H)

PREMESSO

- che, con decreto ingiuntivo n. 645/15 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore (SA) in data 30/4/2015, veniva ingiunto alla Azienda Ospedaliera di Cosenza in favore della Alfa Ossigeno Srl, il pagamento della somma pari ad euro 31.226,50, oltre interessi nella misura prevista dal d. lgs. 231/02, oltre spese della procedura d'ingiunzione liquidate in euro 1100,00 per onorari, euro 270,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA, ed oltre alle successive occorrenze, da distrarsi in favore degli avv.ti Romano e Taiani;

- che, con atto di precetto in rinnovo del 9 dicembre 2016, notificato a mezzo del servizio postale in data 20 dicembre 2016, l'Alfa Ossigeno Srl intimava all'Azienda Ospedaliera di Cosenza il pagamento della somma di euro 31.134,11, oltre interessi moratori dal 10 dicembre 2016 fino all'effettivo soddisfo, nonché il pagamento di euro

722,50 per spese e competenze dell'atto di precetto in favore degli avv.ti Giovanni Taiani e Antonella Romano, oltre spese di registrazione del monitorio, spese di notifica e successive occorrenze, per la somma complessiva di euro 31.856,61;

- che, con atto di precetto del 9 dicembre 2016, notificato a mezzo posta il 20 dicembre 2016, gli avv.ti Giovanni Taiani e Antonella Romano in proprio, intimavano all'Azienda Ospedaliera di Cosenza il pagamento di euro 2.434,66, oltre interessi fino all'effettivo pagamento, spese di notifica, spese di registrazione e successive occorrenze;

- che, con atto di citazione l'Azienda Ospedaliera di Cosenza proponeva opposizione al solo precetto emesso avverso l'Azienda ospedaliera per euro 31856,61 evidenziando il pagamento parziale del credito e l'errato calcolo degli interessi moratori;

- che, la suindicata opposizione veniva iscritta al ruolo presso il Tribunale di Cosenza, al n. 100/17 R.G. ed assegnata al Giudice dott.ssa Gioia;

- che, l'Alfa Ossigeno Srl promuoveva ,sempre sulla base del suddetto precetto di euro 31856,61, atto di pignoramento presso terzi notificato all'Azienda Ospedaliera di Cosenza in data 14 febbraio 2017, per le somme detenute presso il terzo pignorato Banca Carime Spa - Gruppo UBI Banca ,e che il medesimo atto veniva iscritto a ruolo presso il Tribunale di Cosenza al n. 266/2017 R.G.E.;

- che, con ricorso in opposizione del 22 giugno 2017, depositato in data 23 giugno 2017 presso il Tribunale di Cosenza, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza agiva ex art. 615, 2°c., c.p.c., avverso l'atto di pignoramento presso terzi, asserendo l'avvenuto parziale pagamento delle somme contestate e l'errato calcolo degli interessi ex d. lgs. 231/02 su tali somme;



- che, al termine di un accurato riscontro contabile, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza accertava la fondatezza parziale della pretesa creditoria nei confronti della Alfa Ossigeno srl;

- che, pertanto, le parti intendono addivenire ad un bonario componimento e transazione della predetta lite giudiziaria, alle condizioni di cui appresso.

Tutto ciò premesso

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

1) L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si obbliga a definire la indicata lite giudiziaria con il pagamento in favore dell'Alfa Ossigeno Srl della somma di euro 26.416,21, comprensiva degli interessi nella misura del 50% e calcolati fino al 9 dicembre 2016 e con pagamento in favore degli avv.ti Giovanni Taiani e Antonella Romano, difensori dell'Alfa Ossigeno srl antistatari, della somma di euro 4.808,56, comprensive di tutte le spese e competenze delle procedure sopra esposte, come da preavviso di parcella allegato alla presente per il corretto versamento della ritenuta di acconto. L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, accettando il presente atto, si obbliga altresì a versare gli importi indicati in un'unica soluzione non appena la presente transazione verrà sottoscritta, in favore dell'Alfa Ossigeno S.r.l. bonifico bancario di cui si invierà IBAN e Avvti Giovanni Taiani e Antonella Romano con bonifico sul cc/ IBAN IT73M0103015200000006343044;

2) La Alfa Ossigeno srl riconosce di non avere più nulla a pretendere dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza in ragione del sopra indicato decreto ingiuntivo n. 645/15 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 30 aprile 2015 e del successivo atto di



